

L'impresa dovrà attestare i conti e i requisiti dei beni

L'impresa beneficiaria del credito d'imposta 5.0 dovrà attestare tramite il proprio rappresentante legale il possesso sia della perizia tecnica asseverata sui beni agevolabili, sia della certificazione contabile dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Sugli appositi modelli di perizia tecnica asseverata, messi a disposizione sul sito del Gse (**Gestore servizi energetici**) a seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa dovrà trasmettere apposita comunicazione di completamento. Questa dovrà contenere le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione terminato, ivi inclusi: la data di effettiva realizzazione; l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati; l'importo del relativo credito d'imposta; l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea e in particolare dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). È quanto si legge nella circolare operativa 16/8/2024 del ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), secondo cui la comunicazione di completamento dovrà essere integrata da apposite certificazioni tecniche che attestino la riduzione dei consumi energetici rilasciate da uno o più valutatori indipendenti, nella forma di perizie asseverate. Rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti, queste perizie dovranno attestare, in particolare: **a)** ex ante, la riduzione dei consumi energetici; **b)** ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti come previsto dalla certificazione ex ante. Al riguardo, appare utile precisare che la perizia asseverata non va confusa con la perizia giurata. Mentre la prima ha un valore sostanzialmente tecnico in quanto il professionista si assume la responsabilità della veridicità dei contenuti, la perizia giurata ha un valore strettamente legale: essendo giurata davanti a un pubblico ufficiale è più difficile da contestare.

Comunicazioni. L'accesso al bonus consiste nell'invio di quattro comunicazioni:

A) comunicazione ex ante (prima dell'effettuazione dell'investimento) che deve contenere:

- descrizione del progetto di

investimento contenente i beni degli allegati A e B;

- costo dell'investimento;
- certificazione ex ante del risparmio energetico conseguibile tramite gli investimenti nei beni 4.0. Tale certificazione può essere rilasciata dai seguenti soggetti:

- Esco certificate ai sensi della norma Uni Cei 11352;
- esperti in gestione dell'energia (Ege) Uni Cei 11339;

B) comunicazione ex post (ad investimento completato): deve contenere la certificazione che attesti l'effettiva realizzazione dell'investimento coerentemente con quanto definito nella comunicazione ex-ante. La comunicazione può essere rilasciata dai suddetti soggetti;

C) perizia asseverata relativa ai beni 4.0 riconducibili agli allegati A e B;

D) perizia asseverata da parte di un revisore dei conti che certifichi l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza ai documenti contabili.

—© Riproduzione riservata—■

